

ASTE
GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA n.rge 695/2019

Il giudice dell'esecuzione,

visti gli atti della procedura esecutiva n. rge 695/2019;

letto il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. depositato in data 16.10.2024 con cui il creditore procedente **AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.** ha impugnato il provvedimento depositato il 26.9.2024 di dichiarazione dell'improcedibilità preso atto dell'intervenuta apertura della Liquidazione Controllata R.G. n. 29/2024 con riferimento a

vista la comparsa di risposta della debitrice

evidenziato che accanto al potere sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato del G.e. investito dell'opposizione, ricorre comunque il potere di direzione dell'esecuzione del G.e. che lo legittima a pronunciare anche altre tipologie di provvedimento (oltre a quelli meramente sospensivi) nel valutare i presupposti della procedibilità dell'esecuzione;

preso atto che è incontroverso e comunque documentato che il creditore procedente ha promosso la presente procedura sulla base di un mutuo fondiario;

ritenuto che con la recente sentenza n. 22914 del 19.08.2024, la Corte, nel ritenere sussistente il privilegio fondiario anche alla liquidazione controllata ha enunciato il seguente principio di diritto: «il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di

sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.»;

ritenuto che, a seguito della manifestazione di volontà del creditore fondiario di avvalersi del privilegio processuale, successiva alla dichiarazione di improcedibilità, quest'ultima debba essere revocata;

ritenuto che, nell'accordo delle parti, le spese di lite ben possano essere compensate;

P.Q.M.

revoca la dichiarazione d'improcedibilità dell'esecuzione iscritta al n. 695/2019 Rg. Es.;

compensa le spese di lite fra le parti;

dispone

la prosecuzione delle operazioni di vendita prorogando la delega alla vendita di mesi 24.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Catania, 22.7.2025

Il Giudice dell'esecuzione

Cristiana Delfa